Il giorno 13 del mese di aprile dell'anno 2011 presso la sede di Confprofessioni in Viale America, 111 Roma è stato siglato il presente verbale di accordo

TRA

CONFPROFESSIONI

E

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL.

PREMESSO

- che l'art 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, in attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha dettato, per il periodo d'imposta 2011, nuove disposizioni in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- che le parti, anche in considerazione dei contenuti della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 sottoscritta congiuntamente dal Ministero del lavoro e dalla Direzione dell'Agenzia delle entrate, ritengono opportuno favorire la definizione di accordi quadro territoriali che recepiscano i contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori degli studi professionali con riferimento ad istituti che, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009/2010, ma anche per quanto riconducibile alla fase sperimentale effettuata in sede di prima applicazione della norma in questione nel secondo semestre 2008, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;

CONVENGONO

che l'accordo tipo allegato alla presente intesa, tenendo conto del ruolo e dei contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro sopra richiamato, nonché del carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese anche verbali degli studi professionali ovvero aziendali per quanto riferibile alle società di servizi professionali secondo la sfera di applicazione del c.c.n.l. di riferimento, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Gli studi/aziende, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare e le somme riconducibili alle clausole elastiche e flessibili, straordinario, notturno, festivo e domenicale, nonché i premi di produttività ed ogni somma a tale titolo corrisposta) erogati dall'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

Le parti sono impegnate ciascuna per le proprie competenze ad assicurare l'informazione ai lavoratori ed agli studi/ aziende sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Per CONFPROFESSIONI

Per la FILCAMS-CGIL

Per la FISASCAT-CISL

Per la UILTUCS-UIL